

Legge sulle poste (LPO)

Disegno

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 settembre 2002¹,
decreta:

I

La legge del 30 aprile 1997² sulle poste è modificata come segue:

Art. 15 Prezzi preferenziali per il trasporto di giornali e periodici

¹ Allo scopo di salvaguardare una stampa diversificata, la Posta applica prezzi preferenziali ai giornali in abbonamento, segnatamente alle pubblicazioni regionali e locali, e ai periodici in abbonamento. Essa fissa i prezzi in base, soprattutto, alla frequenza di pubblicazione, al peso, alla tiratura, al formato e all'importanza della parte redazionale. Inoltre, tiene conto della quota della tiratura affidatale per il trasporto. I prezzi preferenziali devono essere approvati dal Dipartimento.

² La Confederazione versa ogni anno alla Posta un'indennità pari a 80 milioni di franchi per i costi non coperti causati dalla concessione di prezzi preferenziali.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² L'articolo 15 è valido fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni sulla promozione della stampa, al massimo tuttavia fino al 31 dicembre 2007.

³ La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.

3687

¹ FF 2002 6208
² RS 783.0